www.ufficialigiudiziari.net

IV

PROSPETTIVE DI RIFORMA.

1. Il modello della prestazione libero - professionale.

Gli ordinamenti degli Stati europei, per gli ufficiali giudiziari, o altre figure funzionalmente analoghe, configurano fondamentalmente, con diversi intrecci, due opposti modelli: quello burocratico e quello della libera professione.

Il modello burocratico trova la più coerente espressione nel diritto svedese, nel quale un'organizzazione di natura amministrativa cura l'esecuzione, con il potere di compiere tutte le indagini necessarie.

Il modello libero professionale, diffuso anche in altri paesi come il Belgio e l'Olanda, è soprattutto delineato dall'ordinamento vigente in Francia, paese nel quale l'*huissier* è un privato che, con propria organizzazione e con proprio rischio (anche in forma di società civile professionale), svolge pubbliche funzioni, molto più ampie che in Italia (verbali di constatazione, riscossione di crediti, patrocinio in giudizio presso i tribunali di commercio, ecc.). Anzi, la riforma francese del processo esecutivo (legge n. 91-650 del 9 luglio 1991 e decreto n. 92-755 del 31 luglio 1992) appare in gran parte centrata sulla figura dell'*huissier de justice*, quale garanzia di efficienza dello stesso meccanismo processuale.

In Italia, la tendenza ad incaricare soggetti privati dell'esercizio di pubbliche funzioni si è manifestata secondo linee differenti, affidando agli avvocati la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione di atti e progettando la delega ai notai di alcune importanti funzioni, quali le operazioni di vendita nel processo di esecuzione immobiliare.

D'altra parte, la liberalizzazione della professione di ufficiale giudiziario non appare una scelta praticabile nell'immediato: presupporrebbe una profonda riforma della procedura di notificazione degli atti e di quella esecutiva; sarebbe necessario garantire un sistema concorrenziale; occorrerebbe, in ogni caso,

www.ufficialigiudiziari.net

muoversi nella prospettiva di un'integrazione a livello europeo delle procedure esecutive, con conseguente configurazione di una figura professionale omogenea.

2. L'autonomia strutturale e funzionale degli UNEP.

Secondo la prospettiva di riforma caldeggiata da alcune organizzazioni sindacali, l'UNEP dovrebbe costituire, nell'ambito dell'ufficio giudiziario, un settore autonomo, affidato alla responsabilità (per gli uffici di maggiore rilevanza), di una figura professionale di livello dirigenziale, entro il quale si collocano le funzioni affidate dalle norme agli ufficiali giudiziari (da inquadrare nella qualifica VIII, con previsione di progressione alla qualifica IX, eliminando la distinzione tra ufficiali giudiziari ed aiutanti); si propone altresì di affidare le funzioni inerenti alle notifiche a personale compreso in un'area cosiddetta <<tecnica>> (qualifiche VII e VI), mentre le mansioni amministrative di supporto dovrebbero essere affidate a personale (appunto, dell'area amministrativa) di III, IV, V, VI e VII qualifica.

Tutto il personale degli UNEP, come sopra identificato, dovrebbe partecipare al sistema retributivo ancorato alla produttività, secondo criteri aziendalistici (congrua percentuale sui crediti recuperati all'erario, sulla vendita di corpi reato, sulle somme confiscate); per gli ufficiali giudiziari, dovrebbe essere prevista un'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e per la produttività; ai dirigenti dovrebbe essere attribuita un'indennità di funzione.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di un albo degli ufficiali giudiziari e la costituzione di un ufficio centrale presso il Ministero (UCNEP) e di un ufficio in ambito regionale (URNEP), nonché l'istituzione di un ruolo ispettivo centrale.

In ogni caso, in relazione al d.d.l. avente ad oggetto il decentramento dei servizi dell'amministrazione della giustizia, si evidenzia l'esigenza di una rappresentanza del "comparto" UNEP nell'ambito degli organi previsti a livello distrettuale.